



KOINE' PADOVA e MAERNE

ACCORDO FIS "COVID-19 NAZIONALE"

Ad aprile è stato firmato l'accordo, datato 21 marzo 2020, giornata in cui è stato espletato l'esame congiunto, per l'applicazione dell'**assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale (FIS)**, richiesto da Koinè in data 19 Marzo 2020, per il contesto economico venutasi a creare a seguito delle misure messe in atto per gestire l'emergenza coronavirus.

Per far fronte a questa situazione senza precedenti, nel Decreto Legge n. 18 "Cura Italia" emanato il 17 marzo 2020, sono previste norme in deroga alla legislazione nazionale per dare sostegno alle aziende ed ai lavoratori che ne avrebbero subito le conseguenze, con la possibilità, prevista dall'art. 19, di aprire le procedure per la Cassa Integrazione e FIS da svolgere in modalità telematica entro tre giorni, per richiedere fino a 9 settimane di ammortizzatore sociale, utilizzabili anche retroattivamente, nel periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020.

Per la concessione di questo ammortizzatore con causale "emergenza COVID-19 NAZIONALE", diversamente dall'utilizzo ordinario, non è richiesta la dimostrazione di alcun stato di crisi e non è necessario raggiungere un accordo sindacale.

Come organizzazioni sindacali ed RSA abbiamo voluto raggiungere e sottoscrivere l'accordo per regolamentare al meglio l'utilizzo del FIS e salvaguardare aspetti normativi ed economici che in caso di applicazione unilaterale, con la mera applicazione della normativa in materia, verrebbero persi.

Non potendo effettuare assemblee sindacali di seguito riportiamo una illustrazione del contenuto dell'ACCORDO QUADRO, definito tale in quanto il testo è pressoché identico per tutte le sedi Koiné, e dell'accordo di INTEGRAZIONE, con specifiche per le sedi di Padova e Maerne.

L'**ACCORDO QUADRO** prevede un periodo di utilizzo del FIS per 9 settimane, dal 16/03/2020 al 16/05/2020, applicabile all'intero organico di Padova (76) e Maerne (120), attraverso il criterio della rotazione, con una percentuale massima di utilizzo di sospensione sul singolo lavoratore in base al settore/commissa di appartenenza (allegato A).

La pianificazione del FIS verrà comunicata dall'azienda al lavoratore una settimana per l'altra. Inoltre, essendo in continuità lavorativa, il lavoratore potrà essere richiamato al lavoro tramite sms o mail con un preavviso di almeno 48 ore.

SEDE TERRITORIALE VENEZIA

Via Esiodo, 29 – 30173 Venezia (VE)
Tel. 041985865 - Fax 041986790 - Email veneto@uilcom.it

SEDE TERRITORIALE PADOVA

Via Bramante, 26 – 35134 Padova (PD)
Tel. 049655266 - Fax 049655298 - Email padova.rovigo@uilcom.it

L'accordo prevede per tutta la durata dell'ammortizzatore sociale, in coerenza con l'art. 46 del Decreto Legge n. 18, la garanzia e la salvaguardia dell'occupazione e di tutti i posti di lavoro dai licenziamenti, se non quelli per giusta causa.

L'azienda, con l'accordo, anticiperà nelle buste paga di competenza il pagamento dell'ammortizzazione, senza quindi attendere i 2-3 mesi previsti in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS.

L'accordo, per il mese di marzo, prevede la piena maturazione del rateo mensile degli istituti diretti ed indiretti (ferie, permessi, ex festività, tredicesima) e del TFR indipendentemente dalla sospensione dell'attività lavorativa; con possibilità di proroga, previa valutazione, della situazione di maggior favore per i lavoratori anche per i mesi successivi.

Nel caso in cui il FIS non venisse autorizzato per inottemperanza aziendale delle procedure e normative vigenti in materia, il datore di lavoro si impegna a corrispondere l'intera retribuzione.

E' prevista la possibilità di integrare l'accordo se nelle prossime settimane o mesi vi saranno ulteriori provvedimenti normativi adottati dal Governo in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con ricadute su imprese e lavoratori.

L'ACCORDO INTEGRATIVO prevede tre specifiche.

La **prima** prevede che venga collocato in via prioritaria in FIS, compatibilmente con le esigenze organizzative ed il rispetto delle percentuali massime di applicazione, il lavoratore che manifesterà volontariamente per iscritto tale volontà. Inoltre si ribadisce il criterio di equità nella rotazione della sospensione lavorativa e favorire, se possibile, l'interscambiabilità dei servizi in modo da ridurre l'impatto dell'ammortizzatore sociale sul singolo lavoratore.

La **seconda** prevede, compatibilmente con esigenze tecnico/organizzative ed economiche, la valutazione da parte aziendale di far fruire ferie e permessi degli anni precedenti, contestualmente al FIS, per salvaguardare il più possibile la retribuzione mensile, in quanto l'indennità dell'assegno ordinario copre in pratica tra il 50 ed il 60% della retribuzione.

La **terza** prevede che nel caso in cui l'azienda dovesse ricevere degli interventi economici a sostegno della situazione emergenziale, vi è la disponibilità di valutare a posteriori - al termine di tale situazione - in apposito incontro sindacale, una eventuale integrazione salariale per le giornate di FIS, a partire dai lavoratori che avranno avuto la maggiore applicazione dell'ammortizzatore sociale.

La speranza che quanto messo in atto con l'accordo, che ha visto un confronto costruttivo tra azienda e sindacato, oltre ad aver evitato una applicazione unilaterale dell'ammortizzatore sociale, sia sufficiente ad arginare l'onda dell'impatto economico venutasi a creare, perché se dovesse travolgere gli argini ci troveremo di fronte uno scenario nel quale nessuno si è mai cimentato e tantomeno è in grado di delinearne l'impatto.

Venezia e Padova, 20 aprile 2020

SEDE TERRITORIALE VENEZIA

Via Esiodo, 29 – 30173 Venezia (VE)

Tel. 041985865 - Fax 041986790 - Email veneto@uilcom.it

SEDE TERRITORIALE PADOVA

Via Bramante, 26 – 35134 Padova (PD)

Tel. 049655266 - Fax 049655298 - Email padova.rovigo@uilcom.it